

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 544**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2002, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2013)**

---



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DRP/I/XVI/D 342/13

Roma, 15 febbraio 2013

Sen.  
Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.

Il Governo annette particolare importanza a detto provvedimento in quanto, trattandosi di attuazione della normativa relativa alla revisione della spesa pubblica, riveste una notevole importanza sotto il profilo dei risparmi di spesa e per gli adempimenti connessi che si determineranno.

Con i migliori saluti.

Prof. Giampaolo D'Andrea

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 (*Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica*) stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la Scuola superiore della pubblica amministrazione – SSPA sarà denominata Scuola nazionale dell'amministrazione.

Al fine di concentrare il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene istituito il "*Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica*", composto oltre che dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Il nuovo sistema garantisce la riconduzione a unità dell'azione delle singole Scuole, necessaria per ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative: il sistema diventa, infatti, il punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione del proprio personale, in mancanza di ragioni che giustifichino il ricorso a istituti di formazione diversi.

Lo stesso articolo, al comma 4, precisa che rimangono estranee all'ambito di operatività del Sistema le attività di formazione e reclutamento relative al personale in regime di diritto pubblico.

A ciascuna Scuola è demandata la puntuale individuazione della propria missione e dei compiti che essa stessa è chiamata a svolgere all'interno del Sistema in conformità dei principi di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95.

L'azione del Sistema unico verrà indirizzata dal "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", istituito dall'art. 2 (*Comitato per il*



*coordinamento delle scuole pubbliche di formazione*). Il Comitato coordina la pianificazione dell'attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, ma anche l'utilizzo delle risorse umane (in particolare del personale docente), finanziarie e logistiche (sedi e locali delle Scuole) nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato ed è composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico.

L'istituzione del Comitato non deve comportare nuovi oneri a carico dello Stato, pertanto la sede dello stesso è individuata presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che fornisce il supporto tecnico con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 (*Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici*) assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, sulla base di una previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento e sulla base delle richieste delle Amministrazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", da approvarsi in Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, è stabilito il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione e il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni. Con appositi dPCM, su proposta, rispettivamente, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno sono stabiliti il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all'albo dei segretari comunali. Con gli stessi decreti è disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi, a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

L'articolo dispone altresì l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che regolavano la programmazione delle assunzioni.

L'articolo 4 (*Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*) modifica il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così prevedendo che per l'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione



negli enti pubblici di ricerca si ricorra, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, al corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico, con conseguenti economia di spesa. Per la restante quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni rimangono ferme le disposizioni legislative speciali.

Con l'articolo 5 (*Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso*) vengono disposte alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito prevedendo la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conferito in conformità alle disposizioni previgenti nonché il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione o il master di secondo livello quali titoli di studio per l'accesso al corso-concorso dirigenziale. I candidati già dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche possono essere ammessi se muniti di laurea specialistica o magistrale e se hanno svolto un periodo di almeno 5 anni di lavoro in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

La modifica, inoltre, esclude il già previsto rilievo del servizio svolto presso strutture private.

Il comma 4 dell'articolo 28 è sostituito prevedendo una riduzione del periodo di formazione da 18 a 12 mesi con conseguenti economie di spesa.

Al comma 5 è sostituita la lettera a) prevedendo, conformemente alle percentuali stabilite per il concorso per funzionari, che il numero dei posti di dirigente da coprire tramite il corso-concorso bandito dalla SSPA venga elevato dal trenta al cinquanta per cento massimo dei posti disponibili.

L'articolo 6 (*Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari*) stabilisce quale criterio generale che deve ispirare la programmazione della formazione quello dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico. Pertanto, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il "Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici", secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno.

Agli enti territoriali è riconosciuta la facoltà di aderire a detto programma sopportando i relativi oneri finanziari.



L'articolo 7 (*Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche*), al fine di garantire l'impiego ottimale delle strutture del Sistema unico, obbliga le Scuole a favorire l'utilizzo gratuito anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Secondo l'articolo 8 (*Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici*) i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, non comportano costi a carico delle amministrazioni o degli enti, rientrando nell'ambito delle risorse destinate ai corsi organizzati con i fondi ordinari a disposizione delle Scuole.

Tuttavia, laddove previamente stabilito nel Programma, possono essere previste attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

L'articolo 9 (*Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati*) riconosce alla Scuola nazionale di amministrazione la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato.

L'articolo 10 (*Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico*) stabilisce che le attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali devono essere prioritariamente svolte tramite le strutture Sistema unico e possono rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, direttamente a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente.

In base all'articolo 11 (*Collaborazione con le università e altri istituti di formazione*), le strutture del Sistema unico possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, purché la scelta delle università e degli istituti di formazione avvenga nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

L'articolo 12 (*Incarichi di docenza*) tratta specificamente le tipologie di incarichi di docenza presso le strutture del Sistema unico con la possibilità, prevista dal successivo l'articolo 13 (*Impiego coordinato di docenti*), di



destinare il docente anche ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione.

La norma transitoria di cui all'articolo 14 si compone di due commi. Il comma 1 fa salva, per il quinquennio 2010-2014, l'autorizzazione riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di bandire annualmente, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. Il comma 2, invece, fa salve le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.



RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E  
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO

EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Referente: Stefania Tilia referendario presso l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 0668997299**

*Proponente:* Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente regolamento è inteso a realizzare il riordino di scuole e istituti di formazione.

Esso è emanato in attuazione dell'articolo 11, commi 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Attualmente, si occupano di formazione e reclutamento la Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Ciascuna di esse fa riferimento a una amministrazione centrale per conto della quale svolge le funzioni di reclutamento e formazione.

Con particolare riferimento al reclutamento e alla formazione del personale svolto dalla SSPA, bisogna distinguere tra il personale dirigenziale e i funzionari. Per i primi rileva l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) attua la propria missione tramite corso-concorso che si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Per quanto concerne il reclutamento dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare ad un corso-concorso bandito dalla SSPA.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, prevedendo l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per il riordino delle scuole pubbliche di formazione e degli istituti di formazione, ha delegato la materia.

Il presente regolamento di delegificazione apporta, pertanto, le necessarie modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina, infatti, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Le materie da esso disciplinate risultano, pertanto, delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di riordino di scuole e istituti di formazione, non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal regolamento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie disciplinate dal regolamento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del regolamento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del regolamento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata in materia dagli Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del regolamento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato il corpus normativo vigente del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta abrogazioni implicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili.

RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E  
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE  
REGOLAMENTO  
EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

**Referente: Stefania Tilia referendario presso l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 0668997299**

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

**SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

Il presente schema di decreto dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione.

**A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Nell'ambito della disciplina del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione, il regolamento introduce una disciplina innovativa.

Attualmente, si occupano di formazione e reclutamento la Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Ciascuna di esse fa riferimento a una amministrazione centrale per conto della quale svolge le funzioni di reclutamento e formazione.

Con particolare riferimento al reclutamento e alla formazione del personale svolto dalla SSPA, bisogna distinguere tra il personale dirigenziale e i funzionari. Per i primi rileva l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) attua la propria missione tramite corso-concorso che si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Per quanto concerne il reclutamento dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare ad un corso-concorso bandito dalla SSPA.

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

La criticità normativa dell'attuale sistema è che non prevede la possibilità di coordinare le varie Scuole di formazione esistenti.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Si vuole individuare idonee forme di razionalizzazione delle scuole pubbliche di formazione, degli istituti di formazione e delle altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente previsione di riduzione della spesa pubblica di circa il 30%.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Si vuole raggiungere oltre l'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica anche quello di raggiungere un livello qualitativo della formazione professionale più elevato e paragonabile a quello degli altri Paesi dell'Unione, attraverso nuove forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato dalla effettiva riduzione della spesa pubblica in materia con riferimento temporale ai dati esistenti prima della entrata in vigore del presente regolamento. Altro indicatore sarà dato dalla comparazione del livello professionale della qualità della formazione italiana con quella degli altri Paesi dell'unione.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Le attuali Scuole di formazione (la Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche), i dipendenti pubblici che fruiranno della formazione e i cittadini che parteciperanno alle procedure concorsuali.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Si sono tenute riunioni tecniche con le amministrazioni di riferimento delle Scuole attualmente esistenti. Si è ritenuto di non procedere a ulteriori consultazioni, vista la peculiarità della materia.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

La scelta dell'opzione zero non permetterebbe il contenimento della spesa pubblica previsto nell'ordine del 30% e determinato dal coordinamento tra le Scuole attualmente esistenti. Inoltre, l'opzione zero non consentirebbe di raggiungere livelli più alti di formazione professionale.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Nell'ambito del gruppo di lavoro istituito per la redazione dell'intervento regolatorio non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili, che avrebbero garantito la piena attuazione del citato art. 11. Pertanto, non sono state valutate nel merito opzioni alternative.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

#### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Il metodo applicato è stato quello di uniformare l'attuale sistema a quello già esistente in alcuni Paesi dell'Unione. Inoltre, per ciò che concerne la prevista riduzione della spesa, si è proceduto al taglio dei costi attuali sulla base di una valutazione analitico-economica.

#### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento non presenta svantaggi. Disciplina, invece, in modo esaustivo il reclutamento e la formazione sotto i profili della programmazione, della organizzazione e dello svolgimento degli stessi, eliminando le attuali inutili duplicazioni presenti nel sistema.

#### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

E' previsto che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici siano tenuti a comunicare annualmente le esigenze di reclutamento e formative.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non è stata effettuata alcuna comparazione poiché non sono state valutate opzioni alternative nel merito.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Il regolamento in questione definisce un quadro certo per il reclutamento e la formazione dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni coinvolte sono considerate idonee a svolgere i compiti richiesti con l'intervento stesso senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e possono operare immediatamente avvalendosi delle esistenti risorse umane, strutturali e finanziarie.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato ma può incrementare la competitività dei dipendenti della pubblica amministrazione e quindi del Paese in ambito internazionale, in quanto verrà assicurato un più elevato livello di specializzazione professionale.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le Scuole convergenti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e le amministrazioni cui fanno riferimento le singole Scuole nonché tutte le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate alle amministrazioni e agli interessati con la pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale delle amministrazioni coinvolte.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione attraverso, soprattutto, la Scuola nazionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica, con le risorse e le strutture già esistenti, provvederà a monitorare l'attuazione del presente intervento.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione attraverso, soprattutto, la Scuola nazionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica dell'effettiva riduzione della spesa complessiva a carico dello Stato;
- verifica del raggiungimento dei livelli di formazione professionale più elevati paragonabili alla formazione realizzata nei Paesi più avanzati nell'Unione in questo settore;
- verifica della funzionalità organizzativa e dei problemi che eventualmente potrebbero insorgere a seguito dell'intervento di coordinamento.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento è diretto a realizzare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, strumenti formativi di dimensioni più contenute ma di livello qualitativo più elevato, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni, l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, migliori forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, maggiori sinergie tra i vari elementi di organizzazione.

In particolare, il citato riordino, non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, comporta, attraverso la riorganizzazione delle singole Scuole in un Sistema unico, sensibili vantaggi. Esso è volto ad accentrare in un'unica struttura finalità formative omogenee realizzando, conseguentemente, il recupero di risorse umane e strumentali.

Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in economie di scala quantificabili solamente a consuntivo (così come peraltro già esplicitato nella relazione tecnica relativa alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 95 del 2012) per la finanza pubblica.

La razionalizzazione della formazione, in particolare, consentirà l'eliminazione dei costi dovuti allo svolgimento di corsi accorpabili a quelli già organizzati da altre Scuole. Un ulteriore risparmio deriverà dalla riduzione degli oneri dovuti all'affidamento delle attività formative a università e istituti privati, ai quali sarà possibile fare ricorso esclusivamente qualora la specifica necessità formativa non possa essere in alcun modo soddisfatta dal Sistema unico. Infine, l'impiego coordinato del corpo docente delle singole Scuole consentirà di far fronte con un organico ridotto alle medesime esigenze formative.

L'attribuzione ad altri enti pubblici della facoltà di utilizzare gratuitamente le strutture delle Scuole comporterà una riduzione dei costi attualmente sopportati dai primi per la locazione di edifici privati.

In definitiva, va evidenziato che le minori spese di funzionamento hanno connotazione meramente previsionale in quanto, come accennato, le sinergie ottenute al termine del processo di riordino potranno essere quantificate soltanto a consuntivo, a seguito della concreta pianificazione delle attività di formazione e reclutamento.

La norma transitoria non comporta oneri in quanto conferma le facoltà assunzionali previste dalle leggi speciali vigenti nonché, in particolare, la facoltà assunzionale annuale di 35 segretari di legazione in prova già riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  
avuto esito


5 FEB. 2013



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato





15971



122  
RUPRA

49  
3

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

F5 FEB. 2013

Roma,

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

- Ufficio Legislativo-Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot.n. 00010185

Rif. prot. entrata n. 00010163

Risposta a nota:

Allegati:

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012".

E' stato esaminato lo schema di provvedimento in oggetto indicato, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, nella nuova formulazione predisposta all'esito della riunione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento in esame che, pertanto, si restituisce bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

*lu*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
- 5 FEB. 2013
Prot. n. <i>1939</i>

Il Ragioniere generale dello Stato

*Conto*

**RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E  
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE  
REGOLAMENTO**

**EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n.301 recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 21 maggio 1983 concernente l'ordinamento della scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980 recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;



SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

**TITOLO I**  
**RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI**  
**FORMAZIONE**

**Articolo 1**

*Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica*

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione
2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito Scuole, costituiscono il "Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica", di seguito Sistema unico, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e alle disposizioni del presente regolamento.

**Articolo 2**

*Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione*

1. È istituito un "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", di seguito Comitato, con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo



stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.

3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:

a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 6;

b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 6, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;

c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;

d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;

e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;

f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;

g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 12;

h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università, con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.

4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.

5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito.

6. Resta ferma per il Ministero degli Affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico "Mario Toscano", l'attività di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.

## TITOLO II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

### Articolo 3

*Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti



pubblici non economici". Il Piano è elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici nonché sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano è predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed è approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonché del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti è inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

3. Le modalità di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché le modalità di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.

#### Articolo 4

*Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici  
(modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

*"1-ter. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche*



*discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali."*

#### Articolo 5

##### *Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso (modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione o master di secondo livello conseguiti presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 3, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.";

c) al comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le percentuali, sui posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non superiore al cinquanta per cento, al corso concorso."

#### Articolo 6

##### *Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari*

1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.

2. A tal fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il "Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici", secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.



4. Il Programma triennale contiene:

- a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
- b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
- c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
- d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione;
- e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento nelle attività di formazione delle università e degli istituti di formazione;
- f) la definizione dei contenuti, delle modalità di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.

5. Le Scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma triennale.

6. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

#### Articolo 7

##### *Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche*

1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformità con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.

#### Articolo 8

##### *Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici*

1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.

2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

#### Articolo 9

##### *Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati*

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.



2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonché con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 6.

#### Articolo 10

##### *Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico*

1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 2 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.
2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 6 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.

#### Articolo 11

##### *Collaborazione con le università e altri istituti di formazione*

1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

### TITOLO III

#### CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

#### Articolo 12

##### *Incarichi di docenza*

1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:
  - a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
  - b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;





c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.

3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### Articolo 13

#### *Impiego coordinato di docenti*

1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 12, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

### Articolo 14

#### *Norma transitoria*

1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

2. Restano ferme altresì le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 642/13

Roma, addì 13/02/2013

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **204/2013**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**RIORDINO SISTEMA DI  
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE  
DEI DIPENDENTI PUBBLICI E  
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI  
FORMAZIONE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO SPUBBLICA  
AMM.NE E SEMPLIFICAZIONE**  
(.....)

Segretario Generale

ROMA

Numero 542/13 e data 17/02/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

**NUMERO AFFARE 00204/2013**

**OGGETTO:**

Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.

Schema di regolamento recante: "riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione", ai sensi dell'art. 11 del D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 39/13/UL/P-40.401 in data 24/01/2013 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri ministro spubblica amm.ne e semplificazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, siano individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

Il provvedimento, che sinteticamente si descrive, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 (Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica) stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la Scuola superiore della pubblica amministrazione – SSPA è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione e viene istituito il “Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica”, composto, oltre che dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, dall'Istituto diplomatico “Mario Toscano”, dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

L'articolo 2 (Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione) prevede l'istituzione del “Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione”, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico, cui è demandato il compito di coordinare la pianificazione dell'attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, nonché l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e logistiche.

L'articolo 3 (Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici) assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, sulla base di una previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento e sulla base delle richieste delle Amministrazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", da approvarsi in Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, è stabilito il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione e il numero e la tipologia dei posti da destinate al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni.

L'articolo 4 (Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici) modifica il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'accesso alle aree funzionali.

L'articolo 5 (Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso) dispone modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quanto all'ammissione al corso-concorso per dirigente, alla durata della relativa formazione ed alla elevazione della percentuale di posti per la quale è prevista tale forma di reclutamento.

L'articolo 6 (Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari) disciplina i criteri per la programmazione della formazione.

L'articolo 7 (Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche) riguarda l'utilizzo

delle strutture del Sistema unico.

L'articolo 8 (Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici) disciplina i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici.

L'articolo 9 (Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati) riconosce alla Scuola nazionale di amministrazione la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato.

L'articolo 10 (Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico) stabilisce il principio della priorità dello svolgimento delle attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali tramite le strutture del Sistema unico, ed i casi in cui sia consentito rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, direttamente a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico.

L'articolo 11 (Collaborazione con le università e altri istituti di formazione), prevede forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

L'articolo 12 (Incarichi di docenza) e l'articolo 13 (Impiego coordinato di docenti) disciplinano gli incarichi di docenza presso le strutture del Sistema unico.

L'articolo 14 (Norma transitoria) fa salva, per il quinquennio 2010-2014,

l'autorizzazione riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e le altre autorizzazioni già previste in via legislativa ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Considerato:

Con il regolamento sottoposto al parere della Sezione, viene delineato un nuovo sistema unitario di reclutamento e di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, volto ad assicurare linee di programmazione e di svolgimento dell'attività formativa comuni e coordinate da parte delle singole Scuole, riunite in un Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, di cui fanno parte la Scuola Superiore della pubblica amministrazione, ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

In linea generale, si osserva che il decreto appare in linea con i principi contenuti nell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si prefigge lo scopo di ottimizzare l'allocatione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative, attraverso la creazione di un unico punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione generica del proprio personale.

Lo schema di regolamento recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione" è

stato trasmesso unitamente a quello, approvato in via preliminare nella medesima seduta da parte del Consiglio dei Ministri, contenente disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione. Valgono anche in questa sede le medesime considerazioni, già sottoposte alle valutazioni dell'Amministrazione proponente, in via generale, con il parere espresso su quel decreto, secondo cui, essendo entrambi i regolamenti predisposti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, che reca una visione unitaria e funzionale tra coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, istituti di formazione ed altre strutture competenti e riforma del sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, la stretta interconnessione tra i due decreti, non solo sotto il profilo logico-sistematico, ma anche dal punto di vista testuale - essendo presenti richiami normativi reciproci - consiglierebbe l'unificazione in un unico regolamento di tutte le disposizioni o, quanto meno, di quelle riguardanti lo stesso oggetto, come la ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, che risulta disciplinata, sul piano ordinamentale, sia dall'art. 5 del regolamento sul corso-concorso che, per gli aspetti connessi al suo inserimento nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, dal presente regolamento.

Venendo all'esame analitico dello schema di regolamento, si formulano le seguenti osservazioni.

Nelle premesse, andrebbe posposto, quale ultimo richiamo a disposizioni normative, quello all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riguardo all'art.1, comma 1, non si ravvisano motivi - che, altrimenti, andrebbero chiariti in relazione illustrativa - per far retroagire, a partire dal 1° gennaio 2013, la ridenominazione della Scuola. Il riferimento a detto termine



andrebbe, pertanto, eliminato, con la conseguenza che gli effetti della ridenominazione si allineerebbero a quelli delle altre disposizioni del regolamento, con efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Si sottopone, inoltre, alle valutazioni dell'Amministrazione l'opportunità di dare migliore collocazione, per motivi di ordine sistematico, alla disposizione recata dall'art. 2, comma 6 (ad esempio, anticipandola all'art. 1, data la portata di ordine generale del suo contenuto).

All'art. 5, comma 1, lett. a), la modifica della previgente disposizione mediante la sostituzione del " titolo post universitario" con "master di secondo livello" appare in linea con la denominazione del titolo che le Università possono rilasciare, al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.M. 22.10.2004, n. 270. Tuttavia, date le incertezze ancora presenti nel mondo accademico sulla portata del titolo "master" (su cui v. mozione del Consiglio Universitario Nazionale del 22 giugno 2010), si suggerisce di aggiungere, in fine al periodo, la precisazione "dopo la laurea magistrale".

In relazione all'art. 10, che riconosce alle amministrazioni ed enti la possibilità di ricorso, in via residuale, nel caso in cui la richiesta di formazione specifica non possa essere soddisfatta dal Sistema unico, previo nulla osta del Comitato, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico, si reputa opportuno aggiungere una apposita disposizione che sancisca l'obbligo, per la relativa scelta, di rispetto della legislazione vigente in materia, al pari di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11 per forme di collaborazione con Università ed altri istituti di formazione.


Infine, si osserva che alla richiesta di parere non risultano allegati i concerti delle

amministrazioni previsti dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 95/2012, che andranno pertanto acquisiti in vista dell' approvazione definitiva.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Roberto Chiappa



IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

